

STATUTO "I GATTI DEL CASTELLO"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e del Codice Civile in forma di associazione non riconosciuta a struttura democratica, apartitica e aconfessionale un'associazione avente la denominazione "I GATTI DEL CASTELLO".

L'associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo ODV e/o ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nel RUNTS. La denominazione diventerà quindi "I GATTI DEL CASTELLO ODV".

La cancellazione dell'Associazione dalla apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo della denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli artt. 12 e 32 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Osilo, via Doria n. 13.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. La comunicazione del trasferimento di sede deve essere comunicata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti Gestori di Pubblici registri presso i quali l'associazione è iscritta.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con le modalità del successivo art. 24.

ART. 2 (Finalità e attività)

L'Associazione "I GATTI DEL CASTELLO" non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei volontari associati, di attività volte alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo.

Le attività che l'Associazione intende svolgere ricadono in uno dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alla lettera e), così come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, ovvero:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

L'Associazione si prefigge come scopo principale di operare a tutela della salute e del benessere dei felini e di tutti animali in generale ed in particolare dei gatti abbandonati o randagi, con principale attenzione verso i gatti liberi presenti nel territorio comunale di Osilo.

Tale finalità comporta l'espletamento di attività di sensibilizzare dell'opinione pubblica promuovendo la cultura del rispetto nei confronti degli animali, riconosciuti come soggetti di diritti.

Le attività di interesse generale sono svolte in via esclusiva o principale dall'Associazione, cos' come disposto dall'art. 5 comma 1 del CTS;

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente sono:

- gestione delle colonie feline presenti sul territorio attraverso il mantenimento ed il controllo demografico dei gatti liberi mediante la sterilizzazione, anche in collaborazione con il servizio pubblico veterinario e con enti pubblici e privati;
- proteggere e dare assistenza ai gatti abbandonati o randagi, tutelando i loro diritti e la loro salute, con l'obiettivo di darne in adozione il maggior numero possibile a persone o famiglie che si rivelino idonee;
- gestione di strutture di ricovero per gatti randagi o abbandonati, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, fornendo agli animali rifugio e assistenza veterinaria;
- organizzare raccolte di denaro e/o cibo per gatti, anche attraverso la vendita di oggetti per ottenere sottoscrizioni;
- organizzare raccolte di denaro e/o cibo per gatti, attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;



- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali per la gestione di progetti di adozione, sterilizzazione, ricovero dei gatti liberi;
 - promuovere e diffondere la cultura del rispetto dei gatti e di tutti gli animali in generale, favorendo un rapporto rispettoso ed equilibrato fra essere umano ed animale, anche nell'ottica della salvaguardia della salute pubblica.
- Per il raggiungimento delle finalità sancite nello Statuto l'Associazione Intende:

- 1. soccorrere, assistere e trovare adozione ai gatti abbandonati in strada (o nelle colonie) nel caso siano ritenuti idonei alla vita domestica;
- 2. catturare, sterilizzare, curare con l'intervento di veterinari convenzionati e rilasciare nel luogo d'origine i gatti facenti parti di colonie feline;
- 3. promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione sul tema del controllo delle nascite tramite sterilizzazione;
- 4. provvedere ad una corretta gestione delle colonie feline sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della salute degli animali stessi;
- 5. collaborare con le Amministrazioni Comunali e Locali per la soluzione dei problemi legati alla protezione degli animali e alla prevenzione del fenomeno del randagismo;
- 6. instaurare, ove possibile, una collaborazione con altre Organizzazioni ed Associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra specificate a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017, l'individuazione di tali attività è di competenza del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Qualità di volontario)**

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 4 **(Ammissione dei soci aderenti)**

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

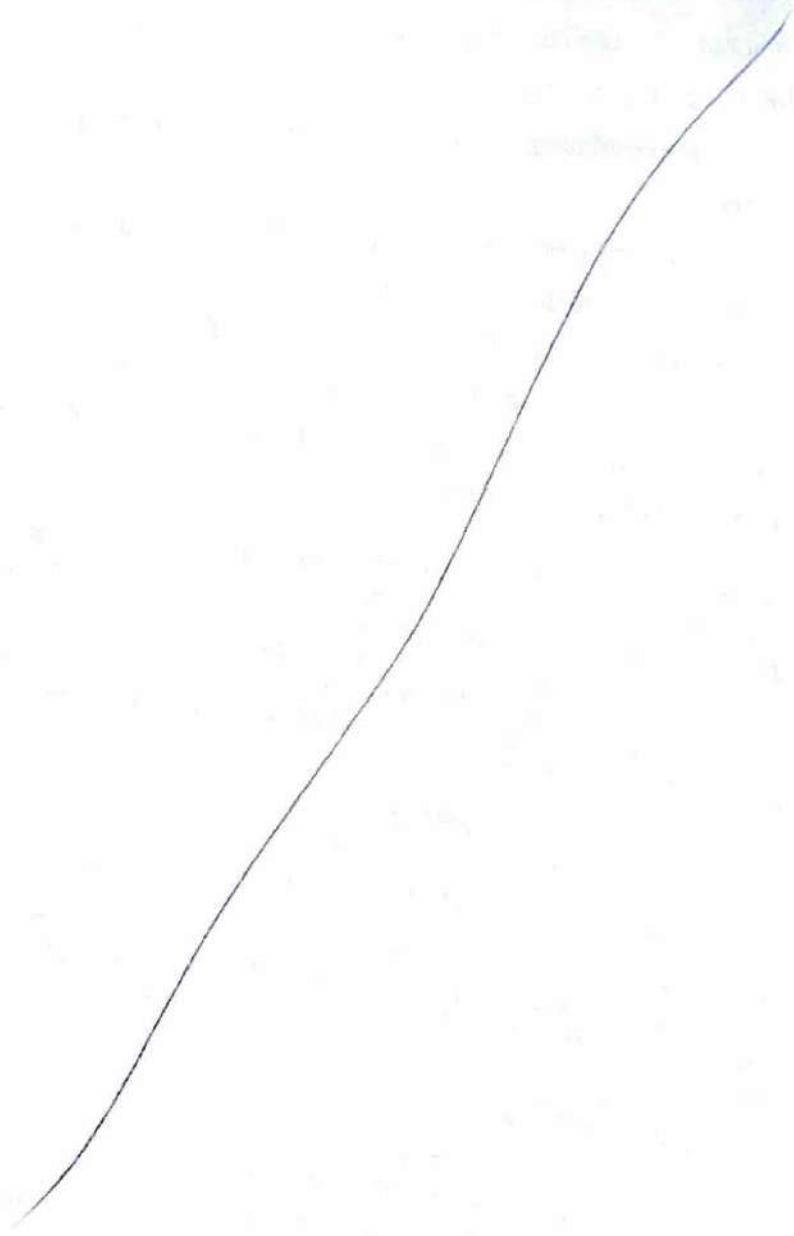
L'Associazione "I GATTI DEL CASTELLO" è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- fondatori
- ordinari

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione "I GATTI DEL CASTELLO" e sono indicati nell'Atto Costitutivo. Essi sono soggetti al versamento della quota sociale annuale.

I soci ordinari sono coloro ammessi dal Consiglio Direttivo come soci e che abbiano corrisposto le quote sociali deliberate dalla Assemblea dei Soci.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda della persona interessata alla adesione.



Chi intende essere ammesso deve presentare una domanda scritta che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di accettazione del presente statuto.

Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

La deliberazione di ammissione è comunicata alla persona interessata ed annotata nel libro degli associati, permettendo l'immediato diritto di voto nell'Assemblea.

L'eventuale delibera di rigetto della domanda sarà motivata e comunicata dal Consiglio Direttivo all'interessato entro 60 giorni attraverso mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 5

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'esclusione deve essere motivata in forma scritta e viene deliberata dall'Assemblea con votazione a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti).

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio.

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'Associazione;
- partecipare alla vita associativa e controllarne l'andamento;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti nel presente statuto;
- votare in Assemblea;
- formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

I soci hanno il dovere di:

- conoscere e accettare il presente statuto e rispettare gli eventuali regolamenti e deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

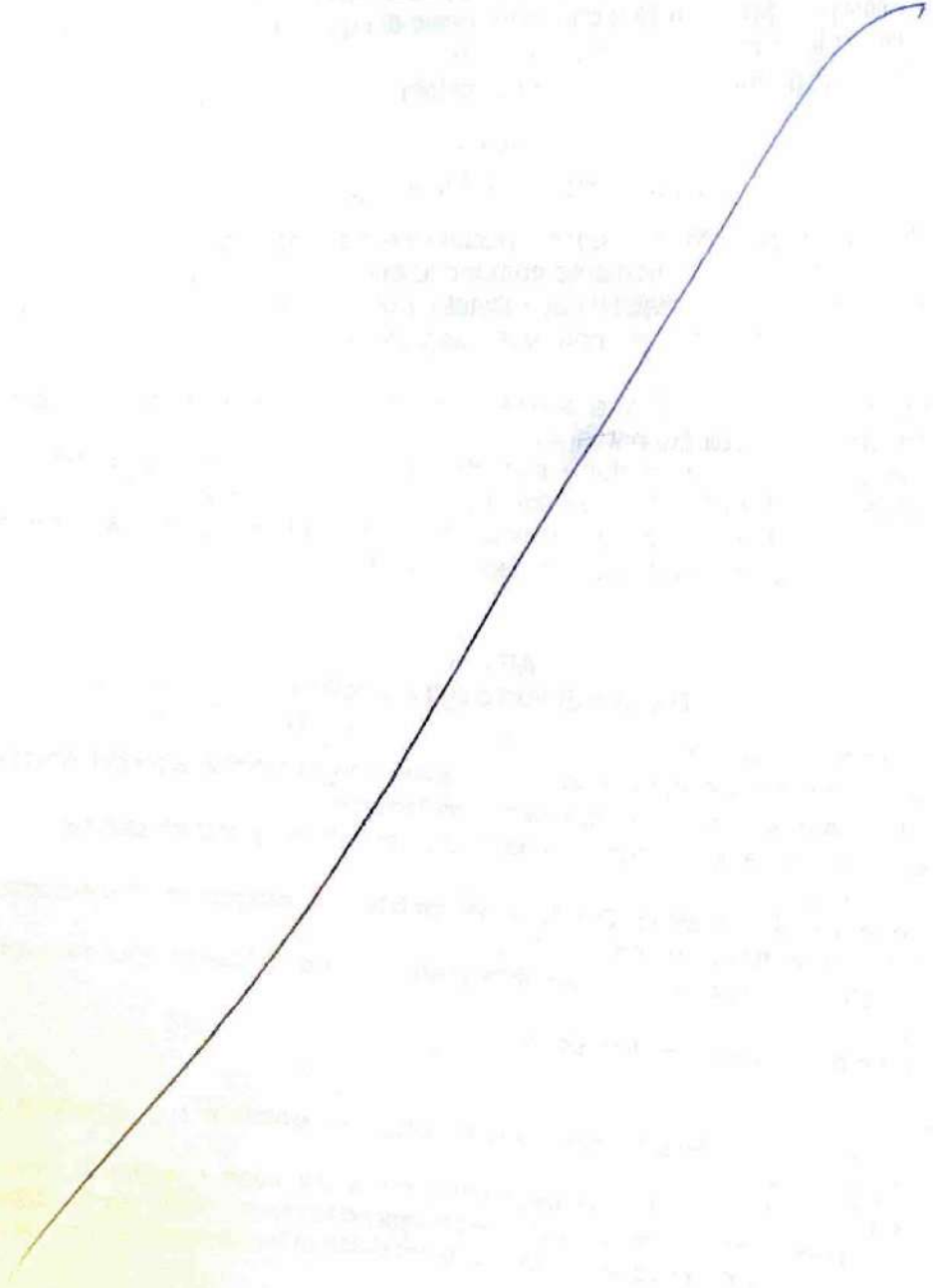
ART. 7

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo di cui all'art. 30 del CTS aventi i requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. e salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Gli organi dell'Associazione hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.



Agg
nssari

ART. 8 **(L'Assemblea dei Soci)**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria; in entrambi i casi è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di impedimento del Presidente, dal Vice Presidente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogniquale volta lo ritenga necessario.

L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

In conformità a quanto stabilito dal CTS all'art. 24 comma 4, è ammessa la partecipazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea, conformemente a quanto stabilito dal CTS si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto finanziario per cassa.

ART. 9 **(Compiti dell'Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- la nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- l'approvazione del bilancio consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- deliberare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati.

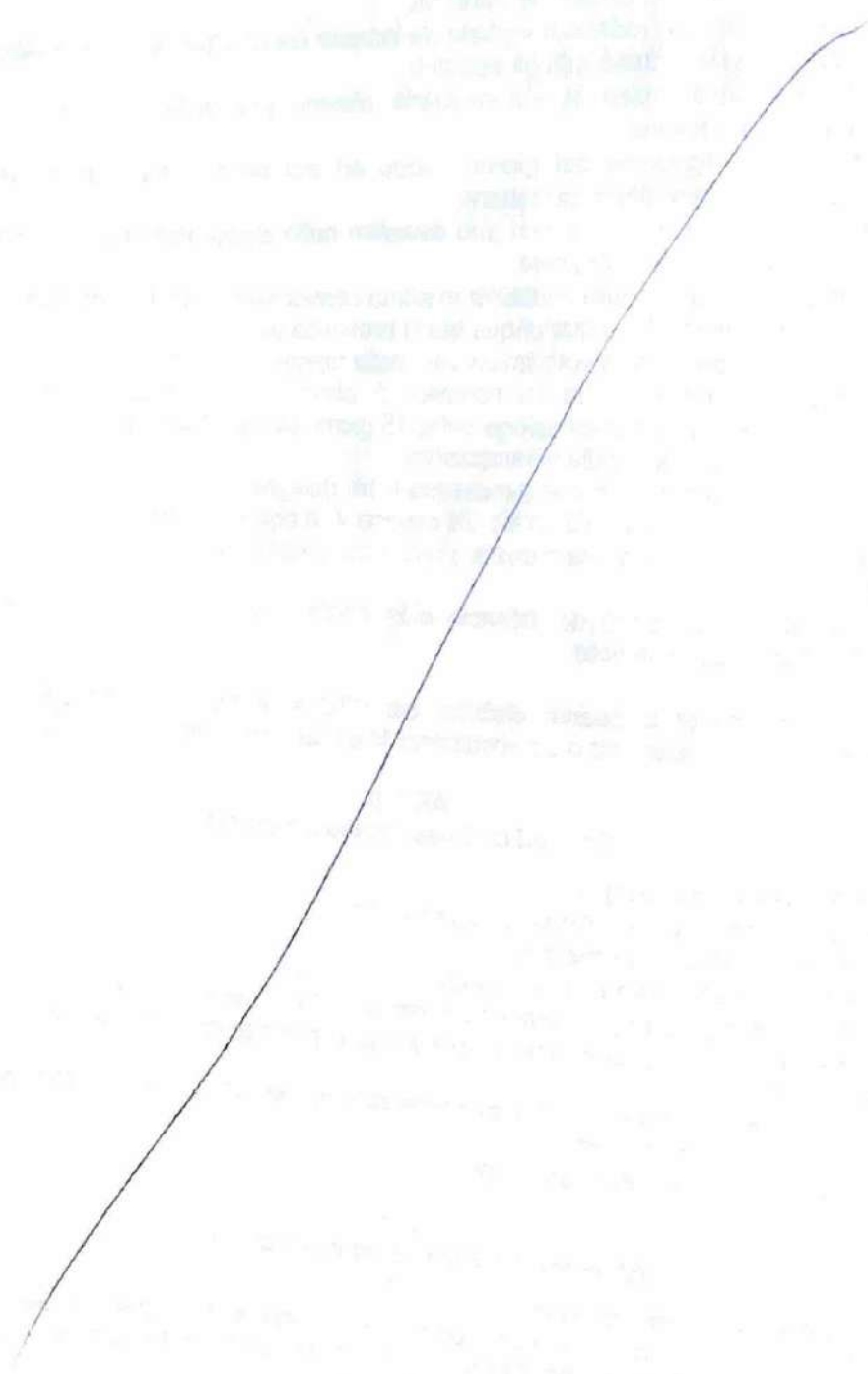
ART. 10 **(Compiti dell'Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, per il quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio per il quale è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

ART. 11 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci tra le persone fisiche associate ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.



Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. È eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Resta in carica per la durata di anni tre; i suoi componenti possono essere rieletti per un solo mandato successivo.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può attribuire deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quelle di Segretario, Tesoriere e altre che si può riservare di definire.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

ART. 12 **(Il Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 13 **(Il Vice Presidente Vicario)**

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Vice Presidente Vicario a maggioranza dei presenti e la carica ha la stessa durata di quella del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente Vicario cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 **(Il Segretario)**

Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i propri membri il Segretario a maggioranza dei presenti e la carica ha la stessa durata di quella del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri sociali, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ART. 15 **(Il Tesoriere)**

Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i propri membri il Tesoriere a maggioranza dei presenti e la carica ha la stessa durata di quella del Consiglio Direttivo.



Il Tesoriere cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo.

ART. 16 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 17 **(Beni)**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 18 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esplicitate all'art. 2 del presente Statuto.
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 **(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.
Qualora le entrate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'Associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto di cassa.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'Assemblea per consentire ai soci di prenderne visione.

ART. 20 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede legale dell'Associazione.

ART. 21 **(Personale retribuito)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.



ART. IV
(Private Schools)

ART. V
(General Provisions)

ART. VI
(General Provisions)

ART. VII
(General Provisions)

ART. VIII
(General Provisions)

ART. IX
(General Provisions)

Il caso il numero dei lavoratori impiegato nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
In presenza di lavoratori dipendenti l'Associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 22 **(Assicurazione obbligatoria)**

L'Associazione è tenuta ad assicurare contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, tutti i volontari.

ART. 23 **(Responsabilità dell'Associazione)**

L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati, di tali danni rispondono altresì personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa.

ART. 24 **(Scioglimento e Devoluzione del patrimonio)**

In ottemperanza all'art. 9 CTS in caso scioglimento e estinzione per qualunque causa dell'Associazione l'Assemblea Straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio, l'Assemblea Straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'Associazione senza previa messa in liquidazione.
Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale".
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 25 **(Libri sociali)**

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti libri sociali:

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

I libri e i registri, anche in forma elettronica, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e dei documenti.
La richiesta di esame dei libri sociali, trasmessa mediante pec o raccomandata a/r deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale nei successivi 30 giorni dalla ricezione deve dare risposta e permetterne l'accesso, alle condizioni di cui sopra.

ART. 26 **(Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e solo per quanto non previsto dallo stesso e laddove compatibile, il Codice Civile e le sue disposizioni attuative.

OSILO, 18.06.24

